

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI PESARO

Contratto integrativo Provinciale
Dirigenti ed Impiegati tecnici ed
amministrativi di aziende agricole
e forestali della Prov. di Pesaro



Contratto integrativo Provinciale
Dirigenti ed Impiegati tecnici ed
amministrativi di aziende agricole
e forestali della Prov. di Pesaro



Art. 1.

Il presente contratto è integrativo del Contratto nazionale stipulato in Roma il 19-7-1949 tra le organizzazioni nazionali di imprenditori agricoli aderenti alla Confagricoltura e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.

Art. 2.

Durata

Il presente contratto decorre dal giorno della stipulazione e avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato di altro anno e di anno in anno qualora non venga dichiarato il recesso da una delle parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto disdetto rimarrà tuttavia in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 3.

Categorie

Il personale dipendente dalle aziende agricole viene suddiviso nel seguente modo:

1. gruppo: impiegati tecnici agricoli;
2. gruppo: impiegati amministrativi.

Tanto il 1. quanto il 2. gruppo vengono divisi nelle seguenti categorie:

1. *Categoria* - Impiegati tecnici ed amministrativi alle dipendenze

di una sola azienda agraria che ne richieda tutta l'attività, se essi medesimi non effettuino altre prestazioni comunque retribuite.

2. *Categoria* - Impiegati tecnici ed amministrativi alle dipendenze di più aziende agrarie con vincolo di esclusività, e cioè con l'obbligo espresso di non assumere altri incarichi presso altre aziende agricole dalle quali dipendono.

3. *Categoria* - Dipendenti da più aziende senza vincolo di esclusività, ma il cui rapporto sia caratterizzato dai seguenti elementi essenziali:

- a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
- b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
- c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
- d) remunerazione periodica comunque stabilita dal prestatore d'opera.

Quando non coesistano i quattro requisiti suddetti, il rapporto è da considerarsi di prestazioni di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 4.

Impiegati di concetto e d'ordine

I dipendenti da aziende agricole vengono infine suddivisi in: **impiegati di concetto e impiegati d'ordine.**

Sono impiegati di concetto quelli che collaborano col conduttore o chi per esso nella organiz-

zazione dell'azienda con autonomia di concezione e possibilità di iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate; sono impiegati d'ordine quelli che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, senza autonomia o possibilità di iniziativa, assolvono determinate mansioni seguendo le direttive del conduttore o chi per esso o del personale di concetto.

Art. 5.

Orario di lavoro

Le parti riconoscono che le disposizioni di legge sull'orario di lavoro sono applicabili soltanto agli impiegati amministrativi di una sola azienda agraria. Per i tecnici agricoli di qualsiasi categoria e per gli impiegati amministrativi che prestano la loro opera presso diversi datori di lavoro, non sono applicabili le limitazioni dell'orario di lavoro, nè le maggiorazioni per il lavoro straordinario o festivo.

Per gli impiegati amministrativi dipendenti da una sola azienda agraria o da più aziende agrarie con vincolo di esclusività e sede amministrativa comune, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere o le 12 settimanali e dovrà essere compensato con la maggiorazione del 25 per cento della tariffa oraria risultante dalla divisione dello stipendio mensile per le 25 giornate lavorative e per le 8 ore di lavoro normale. Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica verrà compensato con la maggiorazione del 50 per cento della tariffa oraria concordata.

Art. 6.

Minimi di stipendio

1. Gruppo: Impiegati tecnici.

1. Categoria: - Gli stipendi minimi mensili degli impiegati tecnici alle dipendenze di una sola

azienda sono fissati come segue:

a) impiegati tecnici con funzione di direzione e di sorveglianza generale, autonomia di iniziativa e responsabilità generale su tutta l'azienda:

	Grande Azienda	Media Azienda
Dottore in Agraria	L. 63.000	L. 58.000
Periti Agrari	„ 58.000	„ 53.000

b) impiegati tecnici con determinate e specifiche funzioni di concetto (agenti):

	Grande Azienda	Media Azienda
Dottore in Agraria	L. 53.000	L. 49.000
Periti Agrari	„ 49.000	„ 45.000
Agenti Rurali ed altri	„ 43.000	„ 39.000

c) impiegati tecnici con determinate e specifiche funzioni di concetto, ma in subordine (subagenti):

	Grande Azienda	Media Azienda
Periti Agrari	L. 43.000	L. 39.000
Agenti Rurali ed altri	„ 35.000	„ 33.000

Agli effetti della retribuzione si considerano grandi Aziende quelle che superano la superficie di Ettari 200 per la zona piano-collinare, e quelle di Ettari 400 per la zona montana.

Nel caso che il datore di lavoro fornisca gratuitamente all'impiegato, che esplica le sue attività nell'azienda, una abitazione decorosa, provvista di illuminazione e sufficiente per esso e la sua famiglia, permettendo inoltre l'uso di un appezzamento per l'orto e il pollaio, ed il prelevamento della legna necessaria per gli usi domestici, i minimi di stipendio previsti dal precedente articolo saranno ridotti dal 5 al 20 per cento da concordarsi fra le parti.

2. Categoria - Gli stipendi minimi degli impiegati tecnici alle dipendenze di più aziende agrarie, con vincolo di esclusività esplicitamente dichiarato nelle lettere di assunzione o comunque per dichiarazione scritta di tutti i datori di lavoro, sono determinati in misura uguale a quella degli appartenenti

alla 1. categoria, facendo tuttavia carico, l'intera retribuzione, su tutte le aziende in proporzione al reddito dominicale di ciascuna. In caso diverso da quello qui ipotizzato, moltiplicando il reddito dominicale di ciascuna azienda per i seguenti coefficienti, considerando come reddito dominicale quello derivante dalla rivalutazione ai sensi del R.D.L. 4-4-1939 n. 589:

a) impiegati tecnici con funzioni di direzione e sorveglianza generale (direttori) - reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 6 (sei);

b) impiegati tecnici con determinate e specifiche funzioni di concetto (agenti) - reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 5,5 (cinque e 5/10);

c) impiegati tecnici con funzioni di concetto ma in subordine (subagenti) - reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 4 (quattro).

3. Categoria - Il trattamento economico degli impiegati appartenenti a questa categoria (dipendenti di più aziende senza vincolo di esclusività) è determinato mediante moltiplicazione del reddito dominicale 1939 di ciascuna azienda amministrata per i seguenti coefficienti:

a) impiegati tecnici con funzioni di direzione e sorveglianza generale in tutta l'Azienda e autonomia di iniziativa (fattori): reddito dominicale per 4,2;

b) impiegati tecnici con funzioni di concetto ma in subordine (subagenti): reddito dominicale per 3,2.

La retribuzione qui sopra determinata per la 3. categoria si intende globale annua e, al fine di stabilire lo stipendio mensile agli effetti della indennità di licenziamento, essa dovrà essere divisa per 12.

Allorchè però il reddito dominicale complessivo delle aziende am-

ministrate superi le L. 175.000 le tariffe suddette saranno inapplicabili; all'uopo l'impiegato che amministra aziende per un reddito dominicale inferiore a L. 175.000 e voglia valersi delle tariffe come sopra stabilite, deve a tal fine dichiarare al Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole le Ditte ed il reddito dominicale presso le quali presta la propria attività, convenendosi espressamente che le tariffe sopra concordate si intendono non applicabili ogni qualvolta le dichiarazioni suddette non risultino veritiere.

Art. 7.

Indennità di cavalcatura

Ai tecnici che non siano provvisti di mezzo di trasporto a spese dell'azienda e che debbono, per esercitare le proprie funzioni, trasferirsi frequentemente in diversi poderi con mezzi a proprie spese, dovrà essere corrisposta una indennità mensile o annuale che dovrà essere concordata tra le parti all'atto della stipulazione del contratto a titolo di rimborso forfettario per spese di trasporto. Tale indennità non deve perciò essere considerata parte integrante dello stipendio e non deve essere conteggiata ai fini dei minimi di cui all'art. 6 del presente contratto, delle indennità di anzianità, di preavviso e di quant'altro.

Nel caso che non sia convenuto l'ammontare di detta indennità essa verrà calcolata in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio.

Art. 8.

I minimi di stipendio, come stabiliti nel precedente articolo si intendono al lordo di R. M. e delle altre ritenute come previsto dalla legge e dai contratti collettivi; e sono comprensivi di tutte le correzioni godute dall'impiegato

tecnico e amministrativo sotto qualunque titolo o forma siano esse in danaro o in natura. La valutazione in danaro delle corrispondenze in natura è fatta secondo le norme del Contratto Nazionale.

Art. 9.

Cointeressenza

Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato rendimento dell'azienda, e di una più solidale collaborazione fra datore di lavoro e tecnico, sarà presa in considerazione la possibilità e la opportunità di adottare, in tutto o in parte, il sistema della retribuzione a cointeressenza, e specialmente per le aziende in corso di trasformazione fondiaria.

I criteri di cointeressenza debbono essere stabiliti d'accordo tra datore di lavoro e tecnico e dovranno risultare dall'impegno di assunzione o da particolare successiva convenzione. In ogni caso però tale forma di retribuzione non potrà mai essere inferiore ai minimi di stipendio fissati dal presente contratto per la categoria cui il tecnico appartiene o allo stipendio percepito all'atto della innovazione del sistema di retribuzione.

Art. 10.

Aumenti di stipendio

Indipendentemente dal trattamento individuale più favorevole di cui l'impiegato possa godere, l'impiegato stesso ha diritto ad aumenti di stipendio, in numero non superiore a 5 di cui i primi 3 triennali ed i successivi 2 quadriennali, nella misura del 5 per cento sui minimi di stipendio contrattuali della categoria cui egli appartiene e vigenti al momento di ogni singolo scatto.

All'impiegato che passa ad una qualifica superiore non può essere assegnato uno stipendio inferiore

a quello di fatto già percepito. In caso di variazione collettiva dei minimi di stipendio contrattuali, agli aumenti periodici già maturati verranno apportate le stesse variazioni percentuali.

L'anzianità ai fini del computo degli scatti decorrerà dal 1° gennaio 1949. Per coloro i quali avranno compiuto alla data 1° gennaio 1949 sei anni di servizio nella stessa azienda sarà riconosciuto uno scatto anticipato. Per coloro i quali avranno compiuto alla data 1° gennaio 1949 nove anni di servizio nella stessa azienda saranno riconosciuti due scatti anticipati.

Art. 11.

13ª mensilità

L'impiegato ha diritto alla 13ª mensilità, pari alla retribuzione lorda mensile percepita nel mese di dicembre. La 13ª mensilità verrà corrisposta alla fine dell'anno solare.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno solare. Il mese iniziato viene considerato intero. Per le categorie per le quali è stabilita una retribuzione globale annua, essa deve intendersi comprensiva della 13ª mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno ad un 13º di detta retribuzione annua: ciò è già stato stabilito al precedente art. 6. Nel caso invece che sia stabilita una retribuzione mensile, la determinazione dello stipendio annuo sarà pari a 13 mensilità.

Art. 12.

Relativamente all'iscrizione degli impiegati tecnici ed amministrativi alle Casse di Previdenza e Mutualistiche è convenuta la responsabilità solidale di essi medesimi con

il proprio datore di lavoro per le conseguenze della mancata iscrizione, salvo il caso che risulti inviata da parte dell'impiegato al datore di lavoro l'invito a regolarizzare la posizione nei confronti delle Casse suddette.

**DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE**

Art. 13.

Contingenza

Allorché verrà concordata in piano nazionale l'indennità di contin-

genza per le categorie suddette, essa indennità, nell'ammontare in cui sarà stabilita, verrà estratta dalla paga in vigore e per il medesimo ammontare seguirà le variazioni che saranno, in piano nazionale, determinate o convenute.

Art. 14.

Per tutto quanto qui non specificamente previsto valgono le disposizioni del contratto nazionale di cui questo è integrativo ai sensi dell'art. 1.

Pesaro, 27 ottobre 1953.

**p. SINDACATO PROVINCIALE CONCEDENTI A MEZZADRIA
IL PRESIDENTE
F.to: Celso Guerrieri**

**p. SINDACATO PROV. DIRIGENTI ED IMPIEGATI DI AZ. AGRICOLE
IL PRESIDENTE
F.to: Marco Sanchietti**

